

# Studio Patrizia Riva

## Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

---




Patrizia Riva	Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.
Ezio Riva	Avvocato
Denise Mapelli	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Francesca Cassago	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Fabio Bagnoli	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Joel Giuliani	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Stefania Bocchino	Dottore Commercialista – Revisore Contabile

---

Informativa n. 13 del 24.07.2019

### **TARI SULL'AREA CALPESTABILE, NON SULLA SUPERFICIE CATASTALE - IL RISPARMIO ENERGETICO È CEDIBILE AL SOCIO - DETRAZIONE DEL 55% ALLA SOCIETÀ - POLIZZA INCASSATA ALL'ESTERO DA INDICARE IN RW - CREDITO DI IMPOSTA PER PARTECIPARE A FIERE INTERNAZIONALI NEL 2019 - CONTRIBUTO PER RIAPRIRE O AMPLIARE LE ATTIVITÀ ESISTENTI**

#### Soggetti interessati

 <b>IMPRESE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il risparmio energetico è cedibile al socio</li><li>• Detrazione del 55% alla società</li><li>• Contributo per riaprire o ampliare le attività esistenti</li></ul>	 <b>PROFESSIONISTI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Credito di imposta per partecipare a fiere internazionali nel 2019</li></ul>	 <b>PERSONE FISICHE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• TARI sull'area calpestabile, non sulla superficie catastale</li><li>• Polizza incassata all'estero da indicare in RW</li></ul>
---	--	---

---

#### DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

#### AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

## Sommario

1. TARI SULL'AREA CALPESTABILE, NON SULLA SUPERFICIE CATASTALE .....	2
2. IL RISPARMIO ENERGETICO È CEDIBILE AL SOCIO .....	4
3. DETRAZIONE DEL 55% ALLA SOCIETÀ.....	5
4. POLIZZA INCASSATA ALL'ESTERO DA INDICARE IN RW .....	6
5. CREDITO DI IMPOSTA PER PARTECIPARE A FIERE INTERNAZIONALI NEL 2019.....	7
6. CONTRIBUTO PER RIAPRIRE O AMPLIARE LE ATTIVITÀ ESISTENTI .....	9

### **1. TARI SULL'AREA CALPESTABILE, NON SULLA SUPERFICIE CATASTALE**

L'agenzia delle Entrate con risposta 306 a un'istanza di interpello chiarisce quali sono le modalità di calcolo della superficie catastale presente nelle visure catastali e utilizzabile, a determinate condizioni, ai fini Tari.

Il primo problema affrontato è quello relativo al computo della superficie catastale. Al riguardo occorre rammentare che il comma 647 della legge 147/13 prevede, a regime, che la superficie assoggettabile a Tari sia pari all'80% della superficie catastale, quantificata con i criteri indicati nell'allegato C del Dpr 138/98.

Nelle visure catastali compaiono due superfici, una totale e una «totale escluse aree scoperte». In visura catastale si precisa anche che per aree scoperte si intendono le «superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti».

La prima precisazione importante contenuta nella risposta riguarda la superficie catastale da prendere in considerazione ai fini dell'assoggettamento alla Tari, che è la superficie totale, inclusa, quindi, quella delle aree scoperte, che vengono conteggiate non per intero, ma in percentuale a seconda del tipo di destinazione.

---

#### *DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

#### *AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

**Studio Patrizia Riva**  
**Dottori Commercialisti e Avvocati Associati**

---

Nella risposta all'interpello si precisa anche che comunque la superficie dei vani accessori a servizio indiretto, dei balconi, della terrazze e aree scoperte non può essere superiore al 50% della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali.

L'altro chiarimento riguarda l'utilizzabilità della superficie catastale ai fini Tari.

Il comma 645 prevede che il passaggio dalla superficie calpestabile a quella catastale si avrà dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del direttore dall'agenzia delle Entrate con il quale si attesta l'avvenuto allineamento tra i dati catastali e la numerazione civica previsto dal comma 647 della legge 147/13.

Le previsioni contenute in tale comma sono però oggi solo parzialmente realizzate. In particolare sono state attuate, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 29 marzo 2013, le procedure di interscambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinarie, iscritte in Catasto e corredate di planimetria.

Manca, invece, l'allineamento tra i dati catastali e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune.

Nella risposta delle Entrate si precisa che «tali ultime disposizioni non risultano ancora completamente attuate, considerato anche che, in tema di revisione del Catasto, non è stata emanata la relativa norma di attuazione della legge 11 marzo 2014, numero 23 e, quindi, non è stato possibile emanare il provvedimento del direttore previsto al secondo periodo del comma 645».

Ciò implica che oggi il Comune deve assoggettare le abitazioni sulla base della superficie calpestabile, mentre l'utilizzo dell'80% della superficie catastale è utilizzabile solo in sede di accertamento, in assenza di dichiarazione di parte. In altre parole, in presenza di superficie calpestabile è precluso l'utilizzo della più ampia superficie catastale.

**Sommario**

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

## **2. IL RISPARMIO ENERGETICO È CEDIBILE AL SOCIO**

Il socio di una società di persone che ha sostenuto le spese per i lavori per il risparmio energetico «qualificato» può cedere la propria quota di detrazione ricevuta per trasparenza dalla società a un altro socio. Il chiarimento è arrivato ieri con la risposta delle Entrate 303.

Tra i cessionari dei crediti d'imposta sui lavori edili, qualificabili tra gli «altri soggetti privati», che secondo le Entrate, devono essere soggetti «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione», rientra il socio (anche se detiene solo la nuda proprietà della quota) di una società di persone (si ritiene anche di una Srl trasparente, sia quella dell'articolo 116 del Tuir, «piccola trasparenza», che quella dell'articolo 115 del Tuir), che nel 2018 ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati e che ha trasferito per «trasparenza» la relativa detrazione, pro-quota, a un altro socio della medesima società, che ora è il cedente del credito (risposta 23 luglio 2019, numero 303).

La risposta delle Entrate è condivisibile, ma non viene detto come compilare le dichiarazioni dei redditi della società che ha effettuato i lavori.

L'agenzia delle Entrate, nella risposta 2 del 31 maggio 2019 alle domande di Dichiarazioni24 (si veda «Il Sole 24 Ore» dello stesso giorno), ha già confermato che non va riportato alcun dato relativo alla cessione del credito corrispondente alla detrazione nei modelli Redditi o 730, né da parte del cedente, né da parte del cessionario.

Si ritiene che la società di persone trasparente che ha effettuato i lavori (che non è né la cedente, né la cessionaria) debba comunque compilare i righi da RP1 a RP30 del modello Redditi SP 2019, «spese per le quali spetta una detrazione d'imposta», al fine di consentire il trasferimento per trasparenza al socio cedente della sua quota di detrazione.

**Sommario**

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

### **3. DETRAZIONE DEL 55% ALLA SOCIETÀ**

La società può beneficiare della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici anche se concessi in locazione a condizione che si tratti di beni patrimoniali e non strumentali o merce. A confermare questo principio è la Cassazione con la sentenza 19815 depositata ieri.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale veniva disconosciuto a una società immobiliare la detrazione del 55% per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di un edificio. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che, per entrambi i gradi di merito confermava l'illegittimità della pretesa. L'Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un'errata interpretazione della norma.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che la norma (articolo 1, commi 344 e seguenti della legge 296/2006) ha previsto che per le spese documentate sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Il decreto attuativo con riferimento ai soggetti ammessi alla detrazione ha incluso oltre alle persone fisiche non titolari di reddito di impresa, anche i soggetti titolari di reddito di impresa per le spese relative all'esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale.

La Suprema corte ha pertanto ritenuto che il bonus del 55% si rivolge a un'ampia platea di beneficiari, senza nessuna esclusione per le società, in quanto soggetti, al pari di altri, titolari di reddito di impresa. La Cassazione già in passato (12466/2015) aveva affermato che per un'esigenza di parità di trattamento delle persone fisiche e delle imprese, la norma agevolativa si riferisse anche ai beni patrimoniali produttivi di reddito fondiario, i cui costi non concorrono come componenti negativi alla formazione del reddito di impresa.

**Sommario**

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

#### **4. POLIZZA INCASSATA ALL'ESTERO DA INDICARE IN RW**

I proventi della polizza incassati a fine anno vanno indicati in RW e tassati al lordo delle imposte estere in assenza di intermediario. Sono i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nella risposta 300 in relazione a un contratto di assicurazione sulla vita stipulato nel 1976 da una persona fisica con una compagnia non residente. Il 31 dicembre 2018, alla scadenza della polizza, la compagnia ha accreditato su un conto corrente svizzero dell'istante l'importo dovuto. La compagnia non ha applicato alcuna imposta sostitutiva. L'istante chiede chiarimenti sulle corrette modalità di tassazione dei proventi incassati e sui relativi obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW).

La fiscalità delle polizze ha subito rilevanti modifiche con la legge di Stabilità 2015. L'esenzione dall'Irpef è stata limitata ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell'assicurato, a copertura del rischio "demografico" dai beneficiari di assicurazioni sulla vita. La parte della prestazione riferita alla componente "finanziaria" è invece imponibile in capo ai beneficiari. I proventi riconducibili a quest'ultima categoria rientrano, infatti, fra i redditi di capitale per la differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati. I redditi così determinati, se corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti in Italia, sono assoggettati ad imposta sostitutiva (12,5% per i redditi maturati fino al 2011, 20% per i redditi maturati dal 2012 al 30 giugno 2014 e 26% sui redditi maturati dal 1° luglio 2014).

L'imposta è generalmente versata dalle compagnie estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ovvero da banche e società fiduciarie italiane che intervengono nella riscossione dei proventi.

L'Agenzia, nel caso analizzato, ritiene che il contribuente debba tassare i proventi direttamente in dichiarazione dei redditi (quadro RM) indicando tuttavia l'ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero (lo stesso tema si pone per i dividendi esteri percepiti senza l'intervento di intermediari per cui - secondo l'Agenzia - non si applicherebbe il cosiddetto «netto frontiera», si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 maggio scorso), con applicazione dell'aliquota vigente nei periodi di maturazione. In dichiarazione, il percettore potrà applicare l'imposta sostitutiva ovvero optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito per le eventuali imposte pagate all'estero.

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

Peraltro, in assenza di opzione da parte della compagnia estera per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e di «mandato all'incasso» conferito ad un intermediario italiano, l'Agenzia conferma che il quadro RW dovrà essere compilato riportando quale valore finale l'importo accreditato in data 31 dicembre 2018 e indicando in 365 i giorni di possesso della polizza estinta nella medesima data.

**Sommario**

## **5. CREDITO DI IMPOSTA PER PARTECIPARE A FIERE INTERNAZIONALI NEL 2019**

Pmi incentivate a partecipare alle fiere internazionali nel 2019 grazie al credito d'imposta introdotto dall'articolo 49 del Dl 34/2019 (decreto crescita), che tuttavia evidenzia alcune importanti limitazioni: è questo quanto si desume dalla lettura della norma, applicabile per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, data di entrata in vigore del decreto stesso.

È una buona iniziativa, che intende migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle Pmi. È stata quindi accolta con favore dalle imprese e dalle associazioni di categoria di respiro internazionali, quali Ucina, ente organizzatore del Salone nautico di Genova, che evidenzia la rilevanza delle esportazioni per il settore della nautica da diporto, con una crescita per il 2018 dell'export Italia da 1,7 a 2 miliardi di dollari (+14%), e un incremento del flusso verso gli Stati Uniti del 45 per cento.

### Spese e limiti

Più nel dettaglio, le imprese esistenti al 1° gennaio 2019 potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 30% delle seguenti spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero:

- affitto degli spazi espositivi;
- allestimento dei medesimi spazi;
- attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

---

#### *DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

#### *AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

Vi sono però due importanti limiti:

- l'ammontare del credito fruibile non può superare per ciascuna impresa 60.000 euro;
- lo stanziamento per esso complessivamente previsto non è elevato, essendo pari a 5 milioni di euro. Occorre poi prestare attenzione poiché esso è attribuito fino ad esaurimento dello stanziamento, e a tal fine rileverà l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

Adempimenti e istruzioni

È quindi importante che le imprese si preparino alla richiesta di credito d'imposta registrando in contabilità in modo separato le diverse tipologie di spese agevolabili, considerate le modalità di assegnazione del credito. Tali spese sono individuate nelle voci B7 e B8 del conto economico, ai sensi del principio contabile Oic 12.

Si prevede l'emanazione di un apposito decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico e di quello dell'Economia, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dall'entrata in vigore del DI 34/2019), con l'obiettivo di individuare:

- le tipologie di spese ammesse, nell'ambito di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 49;
- le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1; l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui è ammesso il credito di imposta;
- le procedure di recupero, nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge 40/2010. Tale norma prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le eventuali procedure di recupero dei crediti la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'agenzia delle Entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché in base all'articolo 17 del

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)



Dlgs 241/1997. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

#### Tassazione

Il credito d'imposta è riconosciuto (comma 3) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dai regolamenti Ue in materia di de minimis per le imprese, il settore agricolo, la pesca e l'acquacoltura. Il credito, che in assenza di una diversa indicazione è da ritenersi tassabile ai fini Ires e Irap, è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, secondo l'articolo 17 del Dlgs 241/1997, e deve essere opportunamente contabilizzato. A seguito dell'ordinaria attività di controllo, l'agenzia delle Entrate potrebbe accertare l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta. In tale caso, la stessa Agenzia ne dà comunicazione al ministero dello Sviluppo economico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Dl 40/2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

**Sommario**

## **6. CONTRIBUTO PER RIAPRIRE O AMPLIARE LE ATTIVITÀ ESISTENTI**

Da gennaio 2020, i titolari di alcuni tipi di attività commerciali e di servizi ubicate in comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti se ampliano l'esercizio o lo riaprono dopo una chiusura di almeno sei mesi possono richiedere un contributo all'amministrazione comunale. È quanto prevede l'articolo 30-ter del decreto crescita, con l'evidente obiettivo di fornire un sostegno al mantenimento di piccole attività economiche nei centri abitati minori.

#### I settori

L'agevolazione interessa anzitutto i seguenti settori:

- artigianato;
- commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita;
- somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti eccetera);

---

#### *DOTTORI COMMERCIALISTI*

*Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86*

*e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)*

#### *AVVOCATI*

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06*

*PI: 05349300961*



*Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)*

- attività turistiche.

Per l'artigianato le agevolazioni interessano di fatto gli operatori iscritti all'albo per attività rivolte ai consumatori e utenti. Per le attività turistiche si farà riferimento al codice del turismo (decreto legislativo 79/2011), alle norme regionali di settore e ai codici Ateco.

Dell'agevolazione possono usufruire anche i servizi destinati «alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero». Non esiste però un elenco delle tipologie di servizi forniti da operatori privati di questi settori ed è difficile individuarli tramite i codici Ateco. Il ministero dovrà fornire indicazioni condivise con la Conferenza Stato-autonomie locali.

Sono escluse dai contributi le attività di compro oro, gli esercizi di scommesse e quelli che gestiscono apparecchi per giochi leciti regolati dalla norme di pubblica sicurezza.

#### Requisiti

Il titolare di una attività ammissibile a contributo può chiederlo solo per due tipi di intervento: l'ampliamento del proprio esercizio già funzionante o la riapertura di un esercizio a lui intestato ma chiuso da almeno sei mesi.

L'ampliamento e la riapertura non costituiscono due diritti ma sono sempre subordinati al rispetto delle norme statali e regionali che regolano la specifica attività e a quelle edilizie. Queste condizioni potrebbero quindi impedire le riaperture di esercizi chiusi da anni.

È inoltre escluso il contributo quando la ripresa dell'attività è effettuata da un soggetto che subentra al precedente titolare. La norma precisa che non sono agevolati «i subentri a qualunque titolo». Sembra quindi escluso anche il subentro per successione ma se è così, non si comprende il motivo.

#### Importo e durata

L'agevolazione consiste in un contributo erogato dal Comune nell'anno in cui è effettivamente avviato l'ampliamento o la riapertura, e per i tre anni successivi.

L'importo dell'aiuto è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e pagati nell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di agevolazione, e può arrivare fino al 100% della somma.

---

#### *DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

#### *AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

## Studio Patrizia Riva Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

---

Gli interessati devono presentare al Comune sede dell'esercizio la domanda dal 1° gennaio al 28 febbraio utilizzando un modulo apposito con l'autocertificazione sul possesso dei requisiti.

L'amministrazione comunale, effettuati i controlli, determina l'importo del contributo che viene concesso secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento del fondo annuale disponibile che per il 2020 sarà di 5 milioni di euro.

La norma pone altri due vincoli:

- il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse da Stato e Regioni;
- l'importo è proporzionale al numero di mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio, che non può essere inferiore a sei mesi.

**Sommario**

---

*Le informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.*

*Lo Studio Patrizia Riva non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti interessati ad un parere professionale in merito ad argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.*

---

### **DOTTORI COMMERCIALISTI**

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

### **AVVOCATI**

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---